Comune di Ospitaletto

25035 Ospitaletto (BS) Via Rizzi, 24 C.F. e P.
www.comune.ospitaletto.bs.it comune.o

N. 1 REPERTORIO INTERNO S.C.

CONTRATTO DI SERVIZIO FRA
COMUNE DI OSPITALETTO E OSPITALETTO SERVIZI SRL

L'anno DUEMILAQUINDICI, addì QUATTORDICI del mese di APRILE in Ospitaletto e nella Residenza Municipale.

Con il presente contratto di servizio le parti:

1) COMUNE DI OSPITALETTO con sede in OSPITALETTO (Bs) in Via Monsignor Girolamo Rizzi n. 24 - C.F. 00796430171 - nella persona della Dr.ssa Alessandra Butticè nata a Milano il 31.05.1961, domiciliata per la carica presso la sede municipale, che interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di Dirigente Area Affari Generali e Finanziari - di seguito denominato "COMUNE" ;

2) OSPITALETTO SERVIZI SRL con sede legale in OSPITALETTO in Piazza Aldo Moro n. 8 - C.F. E P.I. 0366883 098 1 ed iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di BRESCIA al numero 553465 con capitale sociale di € 20.000,00 nella persona del Dottor Aurelio Bizioli nato a Roè Volciano il 05.10.1960 e residente in Via Fornaci n. 10 – Gavardo (Bs), che interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di Amministratore Unico - di seguito denominata "SOCIETA'" ;

PREMESSO :

A. La società OSPITALETTO SERVIZI SRL è stata costituita in data 17.11.2014 con atto del Notaio Garioni dr. Aldo.
B. Il COMUNE intende conferire alla SOCIETA', ferma restando in capo al COMUNE la titolarità del diritto di esercizio della farmacia comunale, il diritto alla gestione della farmacia comunale per un periodo pari a VENTI (20) anni.

OSPITALETTO SERVIZI SRL
Amministratore Unico
dott. AURELIO BIZIOLI

DIRIGENTE AFFARI GENERALI

C. Il presente contratto ha lo scopo di regolamentare la modalità di svolgimento del servizio relativo alla conduzione della farmacia comunale, fissando gli obblighi reciproci tra COMUNE e SOCIETA' al fine di garantire, nel rispetto dell'autonomia gestionale della SOCIETA', il perseguimento degli obiettivi dell'Amministrazione Comunale titolare della farmacia.

D. Lo schema di contratto di servizio è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 in data 17/12/2014 avente ad oggetto: affidamento della gestione della farmacia comunale alla Ospitaletto Servizi Srl ed approvazione del relativo contratto di servizio;

E. Con successiva deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 in data 26/03/2015 è stata modificata la data di inizio del contratto di servizio fissandola nel giorno 01/05/2015;

F. In data 13/04/2015 è stato sottoscritto l'accordo tra accordo Comune di Ospitaletto, Ospitaletto Servizi Srl e OOSS ed RSU in rappresentanza dei lavoratori della farmacia comunale, avente ad oggetto "affidamento della gestione della farmacia comunale alla Società Ospitaletto Servizi Srl e conseguente trasferimento del personale, a decorrere dal 01/05/2015, in attuazione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del 17/12/2014, esecutiva ai sensi di legge e della deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 in data 26/03/2015 dichiarata immediatamente eseguibile" ;

G. La OSPITALETTO SERVIZI SRL è tenuta a rispettare quanto stabilito dalla citata deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 in data 17/12/2014 relativamente all'atto di coordinamento in ordine alle politiche assunzionali, in base al quale il costo complessivo del personale reclutato a qualsiasi titolo dalla stessa società non potrà superare il 20% (venti per cento) delle spese per la gestione ordinaria;

Tutto ciò premesso;

OSPITALETTO SERVIZI SRL
Amministratore Unico
dott. AURELIO BIZIOLI

DIRIGENTE AFFARI GEN...
Dr.ssa Alessandra Butt...

COMUNE DI OSPITALETTO (Brescia)

SI STIPULA E CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto del Contratto.

1. Il COMUNE gestisce, nell'ambito del proprio territorio, il servizio pubblico relativo alla gestione della farmacia di cui ha la titolarità tramite affidamento, ai sensi dell'art. 112 e successivi relativi ai Servizi Pubblici Locali del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, alla SOCIETA' secondo la regolamentazione prevista nel presente contratto.

2. Alla SOCIETA' viene pertanto affidato tale servizio e riconosciuto, fino al termine previsto dal successivo art. 6, il diritto di gestirlo nell'ambito territoriale del Comune di OSPITALETTO nonché di progettare, realizzare e gestire gli investimenti ad esso occorrenti.

3. La SOCIETA', nel rispetto della vigente normativa sanitaria e delle competenze delle altre istituzioni, avrà come obiettivo principale l'integrazione del servizio di distribuzione dei farmaci con le esigenze socio-sanitarie della popolazione del COMUNE.

Art. 2 – Ulteriori attività.

1. La SOCIETA' potrà eseguire ulteriori servizi solo qualora i servizi richiesti siano connessi o complementari all'oggetto del presente contratto, anche se temporanei.

2. Tali nuovi servizi saranno retribuiti dagli utenti sulla base dei corrispettivi stabiliti d'intesa tra COMUNE e SOCIETA', che assicurino la copertura dei costi, ivi compresi anche quelli generali e finanziari, nonché la remunerazione del capitale investito coerente con le condizioni di mercato.

3. Salvo i casi di particolare urgenza dovuti ad imprevedibili circostanze, il COMUNE trasmette per iscritto alla SOCIETÀ la richiesta di fornitura dei servizi di cui al comma 1, con preavviso di almeno 3 (tre) mesi.

Art. 3 – Principi generali.

OSPITALETTO SERVIZI SRL
Amministratore Unico
dott. AURELIO BIZIOLI

COMUNE DI OSPITALETTO (Brescia)

DIRIGENTE AFFARI GENERALI
Dr.ssa Alessandra Barisà

1. Sulla base dell'interesse generale rivestito dal servizio farmaceutico pubblico la SOCIETA' dovrà attenersi ai seguenti principi fondamentali da assumersi per l'erogazione del servizio:

A - CONTINUITA' DEL SERVIZIO. Trattandosi di forniture essenziali ai bisogni umani gli utenti detengono un diritto all'uso del servizio senza interruzioni e la SOCIETA' è quindi tenuta ad organizzare l'erogazione del servizio in modo da rispettare tali vincoli secondo quanto previsto dalla normativa regionale sugli orari, sulla turnazione e sulle ferie.

B - UGUAGLIANZA. Tale principio implica oltre alla neutralità di tutte le differenze fra gli utenti anche la possibilità di uguaglianza nell'accesso al servizio da parte di tutti gli utenti.

C - EFFICACIA. Viene definita in termini di soddisfazione dei volumi del servizio fruito in relazione ai bisogni dell'utenza, attraverso adeguati standards tecnici (intesi come rendimento migliore per unità di mezzo impiegata) ed economici (intesi come minor costo sociale per unità di servizio prodotta).

D - EFFICIENZA. Deve essere determinata in modo tale da superare i meri obblighi collegati all'erogazione del servizio essenziale, riferendosi alla capacità di adeguamento ai diversi bisogni, alle aspettative ed alle relative richieste dell'utenza, in tutte le fasi del processo di erogazione del servizio.

E - TRASPARENZA. Da realizzarsi nell'applicazione delle condizioni di fruizione del servizio dei relativi prezzi dei prodotti e delle prestazioni

F - PARTECIPAZIONE. La SOCIETA' dovrà porre la massima attenzione all'utente nelle diverse fasi del servizio, favorendone l'accessibilità al servizio e migliorando la capacità di ascolto dei bisogni espressi ed inespressi dell'utenza.

DIRIGENTE
Dr.ssa Alessandra

COMUNE DI OSPITALETTO (Brescia)

OSPITALETTO SERVIZI SRL
Amministratore Unico
dott. AURELIO BIZIOLI

G - ADATTABILITA'. Il servizio si dovrà evolvere seguendo gli sviluppi dei bis dell'utenza nonché dei mezzi tecnologici ed organizzativi necessari a produrli.

Art. 4 – Prestazioni della società.

1. La SOCIETÀ nella gestione del servizio farmaceutico si impegna nel perseguim dei seguenti obiettivi:

a - promuovere ed incentivare un corretto uso del farmaco;

b - sviluppare ed incentivare la diffusione dell'utilizzo di presidi di profilassi igienico-sanitaria;

c - promuovere, organizzare ed attuare sistematicamente all'interno della farmacia e sul territorio iniziative di educazione sanitaria tese a sviluppare progetti di prevenzione igienico-sanitaria anche nell'ambito di programmi del Servizio Sanitario Nazionale;

d - promuovere ed incentivare la vendita di prodotti, diversi dai farmaci, connessi alla salute ed al benessere individuale (prodotti omeopatici, prima infanzia, integratori alimentari e dermocosmetici);

e - realizzare una politica dei prezzi al pubblico del mercato parafarmaceutico in armonia con gli eventuali orientamenti concordati, a livello locale, tra gli operatori del settore, al fine di tutelare l'interesse dei consumatori;

f - sviluppare forme di assistenza all'utenza con la creazione di "angoli della salute" per fornire informazioni e consulenze nel settore di competenza professionale;

g - collaborare con il settore servizi sociali del COMUNE per attivare e gestire il servizio di distribuzione a domicilio dei farmaci;

h - avviare, tramite gli opportuni collegamenti con le Aziende sanitarie, il servizio di centro unico di prenotazione per esami e visite specialistiche

Art. 5 – Carta dei servizi.

OSPITALETTO SERVIZI SRL
Amministratore Unico
dott. AURELIO BIZIOLI

COMUNE DI OSPITALETTO (Brescia)
DIRIGENTE AFFARI GENERALI
Dr.ssa Alessandra Butticè

1. Entro 6 (sei) mesi dalla stipula del presente contratto la SOCIETA' dovrà sottoporre al COMUNE la Carta dei Servizi prevista dalla vigente normativa sui servizi pubblici locali.

2. Obiettivo della Carta dei Servizi è accrescere la qualità del servizio farmaceutico pubblico e renderlo progressivamente meglio rispondente ai bisogni dell'utenza, favorendo l'apertura della gestione alla concertazione da esercitarsi con l'utenza, il personale e le loro organizzazioni rappresentative.

3. Nella Carta dei Servizi dovrà essere esplicitata:

a - l'individuazione di una serie di principi fondamentali riferiti all'erogazione dei servizi pubblici;

b - un'ampia informazione ai cittadini utenti;

c - l'assunzione di impegni sulla qualità del servizio;

d - l'individuazione di impegni sulla qualità del servizio;

e - l'applicazione delle forme di tutela dei singoli utenti, attraverso idonee procedure di reclamo e di eventuali rimborsi.

Art. 6 – Durata dell'Affidamento e del Contratto.

1. Il servizio oggetto del presente contratto è affidato dal COMUNE alla SOCIETA' per anni 20 (VENTI) con decorrenza dal 01.05.2015 e come scadenza al 30.04.2035, così come modificata ed approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 26.03.2015, immediatamente eseguibile, e sarà rinnovabile in base alle leggi vigenti e previo accordo fra le parti, con l'adozione degli atti formali necessari.

2. L'affidamento diretto, in quanto connesso alla gestione del servizio da parte del COMUNE mediante società a responsabilità limitata ai sensi degli art. 113 e successivi del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, subirà automaticamente le eventuali vicende modificative ed estintive della SOCIETA', fatti salvi i provvedimenti di revoca e di decadenza oltre indicati.

DIRIGENTE
Dr.ssa Alessandra Bel

COMUNE DI OSPITALETTO (Brescia)

OSPITALETTO SERVIZI SRL
Amministratore Unico
dott. AURELIO BIZIOLI

3. Al termine finale dell'affidamento del servizio alla SOCIETA' o nell'eventuale caso di liquidazione della SOCIETA', il ramo d'azienda, finalizzato alla gestione dello specifico servizio, dovrà essere ceduto a titolo oneroso al COMUNE DI OSPITALETTO o al diverso soggetto a cui l'Ente affiderà la gestione del medesimo servizio.

4. Il prezzo di cessione spettante alla SOCIETA' sarà individuato in base a stime peritali disposte dalle parti.

5. Nel computo dovranno essere valutate le attività, le passività, i cespiti mobiliari ed immobiliari propri del ramo d'azienda ceduto, nel quale verrà compreso anche il personale adibito allo svolgimento dello specifico servizio.

6. Alla scadenza della presente convenzione la SOCIETA' è comunque impegnata a proseguire nella gestione ordinaria del servizio, in attesa dell'assunzione da parte del COMUNE dei provvedimenti formali relativi.

Art. 7 – Rapporti Economico Finanziari.

1. A fronte dell'affidamento del diritto alla gestione della farmacia e della disponibilità dell'immobile sito in OSPITALETTO in Piazza ALDO Moro n. 8 la SOCIETA' corrisponderà al COMUNE un canone annuale determinato nella misura del 5 % (cinque per cento) dei proventi delle vendite e prestazioni di servizi resi dalla farmacia comunale al netto dell'IVA e delle altre trattenute previste per legge.

2. Il canone verrà calcolato sui proventi realizzati nel corso di ogni anno solare e verrà corrisposto entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 8 – Ubicazione della Farmacia.

1. La Farmacia Comunale dovrà essere ubicata nell'immobile sito in OSPITALETTO in Piazza Aldo Moro n. 8 .

2. Ogni variazione dell'ubicazione della farmacia comunale dovrà essere preventivamente concordata con il COMUNE.

OSPITALETTO SERVIZI SRL
Amministratore Unico
dott. AURELIO BIZIOLI

IL DIRIGENTE
Dr.ssa Alessandra Dattoli

COMUNE DI OSPITALETTO (Brescia)

Art. 9 – Nuove aperture.

1. La SOCIETA' si impegna sin d'ora ad accettare, senza eccezione alcuna, l'affidamento di nuove Farmacie di cui il COMUNE acquisisca la titolarità a fronte dell'esercizio del diritto di prelazione in fase di ampliamento della pianta organica.

2. A fronte dell'eventuale affidamento la SOCIETA' sosterrà direttamente i costi di approntamento della nuova struttura.

Art. 10 – Informazioni al Comune.

1. L'Organo di Amministrazione della SOCIETÀ adotta, entro il 30 novembre di ogni anno, un programma, da inviarsi al COMUNE entro 10 giorni dall'adozione, nel quale vengono indicate le scelte e gli obiettivi che si intendono perseguire in relazione alle linee di sviluppo dei diversi servizi e alle iniziative di carattere sociale programmate per l'anno successivo.

2. Al programma dovrà essere allegato un bilancio di previsione economica, un piano degli investimenti e la pianta organica della SOCIETA'.

3. L'Amministrazione Comunale può formulare eventuali osservazioni all' Organo di Amministrazione della SOCIETÀ entro 30 giorni dal ricevimento.

Art. 11 – Obblighi del Comune.

1. Al fine di consentire la migliore gestione del servizio di cui in oggetto il COMUNE si impegna nei confronti della SOCIETA' a facilitare l'accesso alle farmacie mediante:

a - predisposizione di apposite aree di sosta per i clienti;

b - predisposizione di segnaletica orizzontale per l'attraversamento pedonale in prossimità delle farmacie;

c - predisposizione di apposite aree di sosta per diversamente abili.

2. Il COMUNE si impegna ad agevolare il migliore espletamento del servizio farmaceutico da parte della società, anche attraverso l'adozione tempestiva dei

DIRIGENTE
Dr.ssa Al...

COMUNE DI OSPITALETTO (Brescia)

OSPITALETTO SERVIZI SRL
Amministratore Unico
dott. AURELIO BIZIOLI

provvedimenti ed alla cura degli adempimenti ricompresi nell'ambito delle pı competenze istituzionali. Consentirà inoltre il massimo e più agevole accesso a tu informazioni in suo possesso utili al perseguimento degli scopi societari.

Art. 12 – Obblighi della Società Affidataria.

1. La SOCIETÀ si obbliga a dotarsi di attrezzature e personale idonei a garantire il regolare svolgimento dei servizi nell'ambito delle norme vigenti in materia.

2. La SOCIETA' si obbliga espressamente a rispettare integralmente tutte le clausole del presente contratto che hanno carattere essenziale e formano un unico ed inscindibile contesto così che, per espressa volontà delle parti, la violazione di una soltanto delle clausole da parte della SOCIETA' darà diritto al COMUNE di chiedere la risoluzione del contratto.

3. Nell'espletamento dei servizi la SOCIETÀ osserverà tutte le norme vigenti in materia. In caso di violazione di tali norme la SOCIETÀ sarà ritenuta unica responsabile al pagamento delle sanzioni irrogate fermo restando quanto stabilito al successivo art. 14.

4. Nel rispetto delle disposizione sugli orari di apertura la Società si obbliga a garantire l'apertura della Farmacia per quarantotto ore settimanali di cui almeno otto durante il sabato.

5. La SOCIETÀ dovrà rispettare quanto stabilito dalla citata deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 in data 17/12/2014 relativamente all'atto di coordinamento in ordine alle politiche assunzionali, in base al quale il costo complessivo del personale reclutato a qualsiasi titolo dalla stessa società non potrà superare il 20% (venti per cento) delle spese per la gestione ordinaria;

Art. 13 – Responsabilità.

OSPITALETTO SERVIZI SRL
Amministratore Unico
dott. AURELIO BIZIOLI

COMUNE DI OSPITALETTO (Brescia)
DIRIGE...
Dr.ssa A... Bullicè

1. La SOCIETÀ mantiene sollevata ed indenne l'Amministrazione Comunale da ogni danno che possa derivare a terzi dall'esercizio dei servizi farmaceutici.

2. Anche in base a quanto disposto la SOCIETA' si impegna a stipulare adeguata polizza assicurativa relativa alla responsabilità civile per danni causati a terzi in conseguenza della gestione dei servizi preindicati.

Art. 14 – Risoluzione del Contratto.

1. Il COMUNE potrà chiedere la risoluzione del presente contratto soltanto quando, per comportamenti colposi della SOCIETÀ, siano state accertate:

a - gravi disfunzioni nell'erogazione delle prestazioni farmaceutiche;

b - chiusura di un esercizio farmaceutico per oltre 5 giorni non comunicata all'autorità sanitaria o da questa non autorizzata;

c - decadenza dall'esercizio della farmacia dichiarata dall'autorità sanitaria;

d - vendita al pubblico di farmaci vietati;

e - inosservanza delle disposizioni sulle sostanze stupefacenti;

f - ricorso all'abusivismo professionale.

2. Il COMUNE, qualora intenda avvalersi della clausola di risoluzione, dovrà contestare al Consiglio di Amministrazione della SOCIETÀ, con formale atto, le inadempienze riscontrate.

3. La SOCIETÀ deve presentare le proprie giustificazioni entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della contestazione di cui al precedente comma 2. Sulla base delle giustificazioni fornite dalla SOCIETÀ il COMUNE potrà rinunciare ad avvalersi del diritto di cui al primo comma. In caso contrario il COMUNE dichiara risolto il presente contratto e procede alla revoca dell'affidamento del pubblico servizio alla SOCIETÀ.

4. La risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto del COMUNE al risarcimento del danno subito, comporta, oltreché la revoca dall'affidamento del servizio e l'estinzione del

DIRIGENTE Area [illegible]
Dr.ssa Alessandra Bu[illegible]

COMUNE DI OSPITALETTO (Brescia)

OSPITALETTO SERVIZI SRL
Amministratore Unico
dott. AURELIO BIZIOLI

diritto alla gestione delle farmacie di titolarità del COMUNE, la restituzione al COMUNE, ovvero al soggetto indicato dallo stesso, dei beni mobili ed immobili funzionali all'espletamento del servizio farmaceutico e dei relativi rapporti di lavoro. Il COMUNE corrisponderà alla SOCIETÀ una somma, equivalente al valore dei beni e diritti in restituzione.

5. La SOCIETÀ assicura in ogni caso la continuità nella gestione dei servizi ad essa affidati, espletando questi ultimi, nel rispetto del presente contratto, anche in caso di intervenuta risoluzione contrattuale, fino al momento in cui la gestione sia svolta da altri.

Art. 15 – Disposizioni Finali.

1. Per tutto quanto non è espressamente previsto e disciplinato dal presente contratto si intendono richiamate ed applicabili le disposizioni delle leggi vigenti.

Art. 16 – Registrazione.

1. Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il COMUNE
DIRIGENTE AFFARI GENERALI
Dr.ssa Alessandra Butticè

COMUNE DI OSPITALETTO (Brescia)

Per la SOCIETA'
OSPITALETTO SERVIZI SRL
Amministratore Unico
dott. AURELIO BIZIOLI

VISTO, SI AUTORIZZA L' ISCRIZIONE AL REPERTORIO INTERNO.

IL SEGRETARIO COMUNALE
SERAFINI DR. LUCA

COMUNE DI OSPITALETTO (Brescia)